

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Giudice di pace, udienza non tenuta nel giorno indicato in citazione: entro quando iscrivere a ruolo e costituirsi in giudizio?**

*Va dato seguito all'orientamento secondo cui il combinato disposto degli art. 319 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell'attore può essere effettuata fino al giorno dell'udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione.*

*Il rinvio d'ufficio di una udienza del giudice di pace, non comunicato mediante una delle forme previste dagli art. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., non comporta la nullità della sentenza e di tutte le attività ivi svolte nonché delle attività successive, qualora esso sia stato effettuato alla successiva udienza utile già prevista nel calendario del giudice, in quanto in questo caso l'onere di informazione è a carico delle parti, in applicazione dell'art. 57 disp. att. c.p.c., applicabile anche all'udienza di trattazione dinanzi al giudice di pace, che è tendenzialmente coincidente, quanto a struttura, con l'udienza di prima comparizione dinanzi al giudice unico.*

### **Tribunale di Lecce, sezione seconda, sentenza del 16.4.2015, n. 1943**

*...omissis...*

In primo grado, innanzi al Giudice di Pace di Campi Salentina, Txxxxxxx aveva proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali n. xxx nonché avverso il fermo amministrativo 29.9.2010 dell'autovettura xxxx deducendo la omessa notifica della cartella esattoriale, il difetto di notifica del verbale di infrazione e la prescrizione dal diritto a procedere esecutivamente.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Campi Salentina aveva impugnato e contestato l'avverso dedotto.

xxxxxxx e il Comune di Novoli erano rimasti contumaci

Con sentenza n. 370/2011 il Giudice di Pace di Campi Salentina aveva accolto l'opposizione e, per l'effetto, aveva dichiarato "nullo ed inefficace il dedotto provvedimento di iscrizione di Fermo Amministrativo impugnato e di tutti gli atti processuali pregressi e consequenziali con ogni effetto e conseguenza di legge".

Con atto di appello, ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.

xxxxxx., costituitasi, ha concluso per il rigetto dell'avverso dedotto.

Il Comune di Campi Salentina e il Comune di Novoli sono rimasti contumaci.

Col primo motivo di gravame, ExxxxxxA. ha eccepito la "nullità della sentenza di prime cure per nullità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. a causa della tardività dell'iscrizione a ruolo da parte dell'attrice nei termini perentori previsti dalla legge".

La doglianza è infondata per quanto si dirà.

Ed invero, costituisce ius receptum (cfr, in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 26.2.2002, n. 2830) che "il combinato disposto degli art. 319 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell'attore può essere effettuata fino al giorno dell'udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente

in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione".

Ebbene, risulta per tabulas che (cfr. biglietto di cancelleria del 22.7.2011) che l'udienza civile del 20.12.2010 era stata rinviata d'ufficio al 14.2.2011.

Il rinvio d'ufficio di una udienza del giudice di pace, non comunicato mediante una delle forme previste dagli art. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., non comporta difatti la nullità della sentenza e di tutte le attività ivi svolte nonché delle attività successive, qualora esso sia stato effettuato alla successiva udienza utile già prevista nel calendario del giudice, in quanto in questo caso l'onere di informazione è a carico delle parti, in applicazione dell'art. 57 disp. att. c.p.c., applicabile anche all'udienza di trattazione dinanzi al giudice di pace, che è tendenzialmente coincidente, quanto a struttura, con l'udienza di prima comparizione dinanzi al giudice unico.

L'appellante ha contestato altresì la condanna in solido al pagamento delle spese di causa.

La doglianza è infondata atteso che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio della soccombenza.

Ed invero, "ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio; pertanto, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale" (cfr. Cassazione Civile, sez. VI, 13.1.2015, n. 373).

Passando al merito, par d'uopo preliminarmente rammentare che nel rito ordinario ben possono essere prodotti documenti, congiuntamente al deposito dell'atto di impugnazione, da parte del contumace in primo grado laddove il giudice li abbia ritenuti indispensabili.

Ed invero, il convenuto contumace in primo grado ha il diritto di svolgere, in fase di appello, tutte le difese consentite alle parti dall'art. 345 c.p.c. e, quindi, di proporre le eccezioni difensive e di produrre documenti fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 così recita: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica V articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ". Come più volte affermato dalla Suprema Corte "è legittima la notifica della cartella di pagamento anche se la firma è illeggibile e se la persona che riceve materialmente l'atto non sia il destinatario dell'atto: l'importante è che il recapito sia fatto al domicilio corretto. Infatti, secondo il disposto dell'art. 26. D.P.R. n. 602 del 1973, affinché la procedura si consideri perfezionata è sufficiente che la consegna del plico avvenga presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna" (cfr. Cass. Civ., sez. Trib.,19.9.2012, n. 15746).

Ed ancora, "la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia adottata come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato è quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (cfr. Cass. civile, sez. trib.,27.5.2011, n. 11708; v. anche Cassazione civile, sez.trib.,19.6.2009, n. 14327 "In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal

ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo, comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione").

Applicando tali canoni ermeneutici alla fattispecie che ci occupa, si palesa all'evidenza di questo interprete la legittimità della notificazione della cartella esattoriale.

Risulta altresì per tabulas la notifica dei verbali di accertamento (v. avvisi di ricevimento prodotti in primo grado).

Ciò nondimeno il credito è inesigibile per intervenuta prescrizione.

Ed invero, in tema di violazioni al codice della strada, il comma 1 dell'art. 28 L. n. 689 del 1981, stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, ciò perché il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta. Ne consegue come la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata.

Anche la Cassazione si è pronunciata in favore della applicabilità del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione. In particolare la Cassazione ha stabilito che il diritto di riscossione dell'amministrazione comunale per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall'articolo 209 del codice della strada e dall'articolo 28 della L. n. 689 del 1981, decorrente dall'atto di pignoramento, il quale, in quanto atto esecutivo idoneo ad interrompere la prescrizione, è senz'altro equiparato alla cartella esattoriale (Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio - 8 marzo 2010 n. 5570).

Ne deriva che l'intervenuta prescrizione, conseguente al decorso del relativo termine quinquennale, dei crediti inerenti violazioni al codice della strada, rende illegittima l'azione esecutiva intrapresa per la riscossione di detti crediti.

Nel caso di specie il provvedimento di fermo amministrativo è intervenuto a distanza di più di cinque anni dalla notifica delle cartelle esattoriali di talché l'azione esecutiva intrapresa è illegittima.

Le spese di lite devono essere compensate stante la particolarità della vicenda e la complessità delle questioni giuridiche sottese alla stessa.

p.q.m.

Il Tribunale di Lecce - Seconda Sezione Civile, pronunciando, nella causa civile n. 362/2011 R.G., sull'appello proposto da xxxxx avverso la sentenza n. 370/2011, depositata il 16.6.2011 dal Giudice di Pace di Campi Salentina, così provvede:

- dichiara illegittimo il provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo impugnato;
- spese compensate.

Così deciso in Lecce, il 10 aprile 2015.